

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze di natura istituzionale o didattica (in quest'ultimo caso si deve trattare di attività inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa), quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza e/o la disponibilità necessarie allo svolgimento delle attività.
Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 43 comma 3, art. 44 comma 4, art. 45 comma 2 lett. H) del D. L. 129/2018 e della circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

1. Una volta rilevata la necessità di conferire un incarico di collaborazione, il Dirigente scolastico verifica la sua congruenza con il bisogno dell'istituzione scolastica individuato nel Piano dell'offerta formativa e/o nel Programma annuale nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Dirigente scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio attraverso avvisi di selezione interni e, solo successivamente, decide il ricorso ad una collaborazione esterna.
3. In relazione agli elementi individuati, il Dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il Dirigente opera una ricognizione, presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti e fonti informative anche online, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
Per i limiti dei compensi si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 75 del 9 luglio 2019.
4. La prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente scolastico predispone uno o più avvisi da pubblicare all'albo dell'istituto nei quali sono indicati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico
 - b. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
 - c. durata dell'incarico
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
 - e. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione
 - f. indicazione del responsabile del procedimento
 - g. A parità di preventivo e proposta, è discrezione della Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, favorire la continuità se ritenuto opportuno.